

Pubblicato il 13/03/2024

N. 05172/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08843/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8843 del 2021, proposto da
(omissis),

rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Luca Giordano n. 15 e
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.
12;

nei confronti

(omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento e/o la riforma

- A) del decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2021 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 46 dell'11 giugno 2021), con il quale veniva rettificato il bando per l'indizione del «**Concorso** pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» – di seguito, “**Concorso SUD**” (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 27 del 6 aprile 2021), nella parte in cui dispone l'ammissione alla prova scritta dei candidati che erano stati precedentemente esclusi per mancato superamento della fase preselettiva di valutazione dei titoli, in luogo dell'abbassamento della soglia di superamento della prova concorsuale;
- B) dell'avviso di convocazione contenente il calendario delle prove scritte relative a ciascuno profilo di inquadramento, previste in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati precedentemente esclusi a seguito della valutazione dei titoli, da svolgere nelle sedi regionali decentrate (pubblicato sul sito “Portale Step One 2019”);
- C) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere nella predetta sessione suppletiva riservata la prova scritta, relativa a ciascun profilo di inquadramento (pubblicato sul sito “Portale Step One 2019”);
- D) delle prove scritte aggiuntive svolte dai candidati riammessi alla procedura a seguito della rettifica del bando concorsuale;
- E) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali veniva pubblicato l'esito delle prove relative a ciascuno profilo di inquadramento, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti, nonché dei

provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente adottati, recanti l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale;

F) dei decreti del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2021 (pubblicati sulla GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 60 del 30 luglio 2021), con i quali venivano approvate le graduatorie definitive di merito relative a ciascuno dei profili di inquadramento;

G) dell'avviso del 2 agosto 2021, pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, con il quale venivano fornite ai candidati idonei e vincitori relativamente a ciascuno dei profili di inquadramento la modalità e i tempi, dell'effettuazione della scelta delle amministrazioni di destinazione e dell'elenco delle amministrazioni disponibili, a norma dell'articolo 10 del Bando;

H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi, ivi compresi gli eventuali atti istruttori, allo stato non conosciuti, nei quali veniva valutata l'opportunità di ampliare la platea dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, benché esclusi all'esito della valutazione dei titoli, in luogo dell'abbassamento della soglia di idoneità (21/30 pt.) prevista dall'art. 7 della *lex specialis*;

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità

del provvedimento di rettifica del bando, nella parte in cui modificava profondamente i criteri di selezione dei candidati, ancorché la procedura fosse in corso di svolgimento;

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità

del provvedimento di rettifica del bando, nella parte in cui, al fine di ampliare la platea dei concorrenti, disponeva l'ammissione alla prova scritta dei candidati precedentemente esclusi in fase di valutazione dei titoli, in luogo invece di prevedere una riduzione della soglia di idoneità per il superamento della prova scritta (21/30 – ventuno/trentesimi), soluzione che avrebbe

consentito di mantenere inalterato il vaglio preliminare sul possesso di un'adeguata qualificazione ed esperienza professionale;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti, siccome candidati idonei all'esito della fase preselettiva, di beneficiare di un diritto di priorità di nomina sui posti messi a **concorso**;

per l'effetto, per la condanna, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm.,

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la revoca integrale del provvedimento di rettifica del bando e a ridurre la soglia di superamento della prova scritta, determinata dal bando in 21/30 (ventuno/trentesimi), consentendo così l'ampliamento del numero dei vincitori e, quindi, la copertura integrale dei posti messi a **concorso**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Formez P.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con il ricorso all'esame del Collegio i ricorrenti, tutti concorrenti nel **concorso de quo** giudicati inidonei in esito alla prova scritta esitata, per tutti, con risultato inferiore alla soglia di sufficienza (21/30), impugnano gli atti in epigrafe indicati, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:

“1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 179 ss. della l. 30 dicembre 2020 n. 178. violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 4 del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (conv. con l. 28 maggio 2021, n. 76). Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del

d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Sviamento”.

Si duole con tale motivo di gravame parte ricorrente della scelta della P.A. di estendere la platea dei candidati ammessi alla prova scritta a tutti i concorrenti, così elidendo, durante il **concorso**, lo sbarramento numerico inizialmente previsto per l'accesso alla stessa, che, secondo la prescrizione di bando, avrebbe dovuto essere consentito, sulla base di una graduatoria elaborata a conclusione di una fase preselettiva basata sulla valutazione dei titoli, solo ad «*un numero di candidati per ciascuno dei codici di **concorso** (...) pari a tre volte il numero dei posti messi a **concorso***». La scelta della P.A., secondo la prospettazione ricorsuale, in quanto abrogativa di una prova concorsuale, quale la fase preventiva di valutazione dei titoli funzionale a restringere il numero dei candidati aventi accesso alle prove vere e proprie, oltre a violare l'art. 10, co. 1, lett. c), del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (che prevede espressamente «*per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali*»), sarebbe “*intervenuta senza alcuna ripubblicazione del bando e conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande che, come noto, costituisce un passaggio procedimentale obbligatorio per assicurare la conformità ai canoni basilari di trasparenza e imparzialità*”.

“2) *Violazione e falsa applicazione dell'art.1, commi 179 ss. della l. 30 dicembre 2020 n.178. Violazione e falsa applicazione dell'art.10, co.4, del d.l. 1° aprile 2021 n.44 (conv. con l. 28 maggio 2021, n.76). Violazione e falsa applicazione dell'art.35 del d.lgs.30 marzo 2001 n.165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza*”.

Deduce parte ricorrente che, in luogo dell'elisione della soglia numerica di sbarramento per l'accesso alla prova scritta, la P.A. avrebbe dovuto procedere

all'abbassamento della soglia di sufficienza prevista per il superamento di tale prova, ampliando così il numero dei vincitori; tale scelta, diversamente da quella contestata, *“avrebbe senz'altro assicurato l'effettiva concorrenzialità siccome rivolta ad un contingente di candidati comunque qualificati e le cui capacità erano state evidentemente già apprezzate dall'Amministrazione pubblica nelle precedenti selezioni affrontate per il conseguimento degli incarichi lavorativi indicati nel curriculum”*. La scelta della P.A., finalizzata all'ampliamento della platea dei concorrenti, sarebbe di contro meno rispettosa del principio meritocratico, oltre che non conforme ai principi di buon andamento;

“3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 2 del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (conv. con l. 28 maggio 2021, n. 76). Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Violazione e falsa applicazione dei principi di contestualità della prova. Eccesso di potere. Difetto di motivazione”.

Deduce sul punto parte ricorrente che l'espletamento di una sessione suppletiva, fissata per consentire agli ulteriori candidati ammessi alla prova scritta di svolgere la stessa, violando il principio di contestualità, avrebbe ingenerato condizioni di particolare favore per i candidati precedentemente esclusi, dal momento che essi avrebbero, in tesi, potuto già conoscere la tipologia dei quesiti, la modalità di svolgimento e ogni altro elemento utile a prepararsi al meglio per l'esame scritto;

Premesso ancora che:

- si sono costituite le Amministrazioni intime resistendo al ricorso e, con memoria del 19 gennaio 2024, deducendo l'irricevibilità del ricorso, la sua inammissibilità per carenza di interesse oltre, comunque, alla sua infondatezza, chiedendone il rigetto;
- in vista della udienza pubblica del 5 marzo 2024, i ricorrenti (omissis),

con dichiarazione notificata alle altre parti il 30 gennaio 2024 e depositata in pari data, hanno rinunciato al ricorso; -alla udienza pubblica del 5 marzo 2024 la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione;

Ritenuto che vada preliminarmente rigettata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale in quanto con il ricorso all'esame del Collegio risulta tempestivamente gravata la graduatoria in pubblicazione il 28 luglio 2021;

Ritenuto altresì che:

- poiché l'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti (omissis),

risulta notificato tempestivamente alle altre parti processuali le quali nulla hanno opposto in merito, rispetto ad essi possa dichiararsi l'estinzione del giudizio;

-il ricorso, con riguardo alla posizione dei ricorrenti il cui interesse resiste, sia in parte inammissibile per carenza di interesse ed in parte infondato;

Rilevato, infatti, che con riferimento ai ricorrenti (omissis):

- il gravame è inammissibile con riguardo ai motivi di censura sub I e sub III, in quanto i ricorrenti non hanno superato la prova di merito e, quindi, non figuravano nelle graduatorie definitive, avendo conseguito, in esito alla prova scritta, un punteggio inferiore a 21/30 pt.

Tale circostanza rende del tutto inesistente in capo agli stessi l'interesse processuale a dolersi dell'ampliamento della platea del concorrenti siccome della prova suppletiva da questi svolta, in tesi, in condizioni più favorevoli, non potendo l'accoglimento delle doglianze mosse nei confronti della decisione della P.A. di eliminare la soglia numerica di sbarramento per l'accesso alla prova scritta e di fissare una seconda prova, recare alcuna utilità agli stessi, nel senso che ove anche l'ampliamento della platea deciso dalla P.A.

fosse giudicato illegittimo o fosse invalidata la prova selettiva fissata per i concorrenti successivamente ammessi, la valutazione di inidoneità dei ricorrenti rispetto alla prova scritta da questi svolta il 9 giugno 2021 resterebbe intangibile ed in alcun modo potrebbe essere travolta dal giudicato. Rilevata altresì l'infondatezza della censura sub II con la quale parte ricorrente deduce che la P.A. avrebbe dovuto assicurare la copertura di tutti i posti messi a **concorso** mediante l'abbassamento della soglia minima prescritta per il superamento della prova scritta, anziché elidere lo sbarramento numerico previsto, in entrata, per l'accesso alla prova scritta ed ammettere alla ridetta prova tutti i candidati partecipanti al **concorso** e soggetti alla valutazione dei titoli in sede preselettiva.

Ritenuto, infatti, che la ridetta censura non abbia pregio per le seguenti ragioni:

- la soglia di sufficienza di 21/30 per il superamento delle prove scritte è prescritta dall'articolo 7 del DPR n. 487/1994, nella versione *ratione temporis* applicabile alla procedura concorsuale *de qua agitur*, sicché essa costituisce un vincolo normativo al quale la P.A. si è attenuta pedissequamente del bando, derogabile, men che meno in corso di procedura, da quest'ultima in assenza di una norma speciale al quale riferire l'eventuale deroga;
- pertanto l'abbassamento della soglia di sufficienza preteso dai ricorrenti inciderebbe sugli stessi criteri di selezione normativamente prescritti nonché su regole e principi di valore generale, in quel caso pretermessi, quali il buon andamento del **concorso**, l'obiettivo della selezione di individuare i migliori, la *par condicio* concorsuale e la stessa concorrenzialità della procedura, in quanto i candidati idonei, per aver raggiunto o addirittura superato la soglia di sufficienza stabilita dal bando, si troverebbero a concorrere, in sede di attribuzione del punteggio definitivo anche in esito alla valutazione dei titoli, con candidati inizialmente inidonei, dalla performance concorsuale insufficiente, in spregio al principio selettività che contraddistingue ogni **concorso** ed in specie quelli, come quello *de quo*, per titoli ed esami;

- di contro la scelta di inserire uno sbarramento in ingresso mediante prova preselettiva risponde alla necessità di ridurre il numero di candidati ai quali dare accesso alle prove selettive vere e proprie e risponde ad una esigenza di celerità e non aggravamento del procedimento concorsuale che, nella ipotesi di procedure caratterizzate da numeri ridotti, come poi si è rivelata quella per cui è giudizio, perde la sua finalità e pertanto, come è avvenuto nella fattispecie, può ragionevolmente essere elisa nell'ottica di quel *favor* per la più ampia partecipazione concorsuale che è principio cardine della disciplina di settore (cfr art. 1 DPR 487/1994);

Ritenuto, in conclusione, che, previa declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti rinunciatari, il ricorso vada invece in parte dichiarato inammissibile ed in parte vada rigettato perché infondato nei confronti dei ricorrenti (omissis);

Ritenuto infine che le spese di giudizio debbano essere compensate rispetto ai ricorrenti rinunciatari e regolate secondo il principio della soccombenza nei confronti dei ricorrenti per i quali resiste l'interesse al ricorso, con liquidazione come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per quanto e nei sensi di cui in motivazione:

- con riguardo ai ricorrenti (omissis),

dichiara

l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di lite fra questi e le Amministrazioni resistenti;

- con riguardo ai ricorrenti (omissis),

dichiara il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo rigetta in quanto infondato.

Condanna i ricorrenti (omissis),

alla

refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in parti uguali fra le stesse, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO